

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 1/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

del 17 dicembre 1996

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo di cui alla decisione n. 3/95 del consiglio di associazione)

(97/83/CECA)

### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria<sup>(1)</sup>, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 25 settembre 1996 e ha deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito dall'articolo 105 dell'accordo, la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione<sup>(2)</sup>, con alcuni adeguamenti;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

### DECIDE:

#### *Articolo 1*

Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1996 continua ad applicarsi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, con gli adeguamenti alla decisione di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 della decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono quindi sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». L'articolo 1, paragrafo 4 è soppresso.

#### *Articolo 2*

1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 è modificata come segue:

«La Comunità si impegna a fornire alle autorità bulgare informazioni statistiche precise sui documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità bulgare a norma dell'articolo 1.»

2. L'allegato I della decisione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

3. All'allegato III, è effettuata la seguente modifica: l'espressione «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

4. All'allegato IV, il paragrafo 3 della decisione è modificato come segue:

«I documenti di esportazione sono validi 6 mesi a decorrere dalla data del rilascio.»

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

*Per il consiglio di associazione*

*Il Presidente*

I. BOKOVA

<sup>(1)</sup> GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 37.